



Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

Modifica del 13 dicembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 marzo 2013¹ sulle professioni psicologiche è modificata come segue:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.

² I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell'UFSP.

Art. 5 cpv. 3

³ L'organo di accreditamento di cui all'articolo 35 LPPsi è l'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all'articolo 22 della legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

Art. 7 Attestazione

¹ L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.

² L'UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la

¹ RS 935.811
² RS 414.20

professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.

Art. 8 cpv. 1

¹ Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall'allegato.

Art. 9

Abrogato

II

¹ L'ex allegato 1 diventa unico allegato ed è sostituito dalla versione qui annessa.

² L'allegato 2 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 8)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

	franchi
1. Per il rilascio di certificati di titoli federali di perfezionamento e l'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 1	250
2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati:	
a. procedura secondo l'articolo 3 LPPsi	600– 1 200
b. duplicato	150
c. facsimile	500
3. Per il riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento e l'iscrizione nella banca dati:	
a. procedura secondo l'articolo 9 LPPsi	800– 1 400
b. duplicato	150
c. facsimile	500
4. Per la procedura di annuncio secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi	800– 1 400
5. Per il rilascio di attestazioni di cui all'articolo 7 per diplomi di scuole universitarie svizzere e titoli federali di perfezionamento	150
6. Per le decisioni di accreditamento secondo l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 34 capoverso 1 LPPsi	20 000–40 000

